

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 luglio 2014, a Roma, si sono incontrati:

-il Dott. Maurizio Santini, un rappresentanza della società Holding dei Giochi S.p.A. – con sede in Cogliate (MB) – Via delle Primule

I Sigg. Marco De Murtas per la Fisascat Cisl, Danilo Lelli per la Filcams CGIL, Antonio Vargiu per la UilTucs Uil rispettivamente in rappresentanza delle OO.SS.

nell'ambito della procedura di mobilità avviata ai sensi dell'art.4 Legge 223/1991, con comunicazioni del 27 giugno 2014, inviate dall'azienda a mezzo raccomandata a.r. .

L'azienda ha denunciato la criticità della situazione nella quale ancora si trova, a seguito del prolungato periodo di calo dei consumi, che ha avuto e continua ad avere riflessi rilevanti sul mercato di riferimento di Holding dei Giochi S.p.A.

Nell'anno fiscale 2013 non si è assistita alla ripresa tanto auspicata, fatto che si è tradotto in un mantenimento dell'utile netto come nell'anno fiscale 2012 (2 milioni di euro, in diminuzione di circa il 60% rispetto all'utile netto dell'anno fiscale 2011). A ciò si aggiunge però che il forte persistere di condizioni macroeconomiche negative e la conseguente contrazione generale dei consumi hanno influito negativamente, in modo sensibile, sulle vendite del secondo semestre 2013 e del primo semestre 2014 generando una forte flessione rispetto all'anno precedente e creando i presupposti per un dimezzamento dell'utile in chiusura anno fiscale 2014.

Nell'ambito delle azioni concordate per fronteggiare la crisi economica che si è determinata, quantomeno sul breve-medio termine, l'azienda ha disposto, da un lato, un piano volto a favorire ed incentivare la ricollocazione esterna di una parte dei lavoratori, attraverso la mobilità, considerato il carattere di incentivo che riveste la procedura in tal senso; dall'altro lato, ha formulato la proposta alle OO.SS, per incontrarsi nuovamente, e valutare l'ipotesi di stipulare un contratto di solidarietà difensivo.

In applicazione di quanto sopra, la società ha avviato la procedura per la collocazione in mobilità del personale interessato alle soluzioni sopraindicate, e che si stima pari a 32 unità, 3 nella sede di Cogliate e 29 nella rete dei punti vendita.

Dopo adeguato confronto, le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto delle motivazioni addotte dalla società in ordine all'attivazione della procedura di mobilità, dando disponibilità ad un successivo incontro per valutare la possibile attivazione di un contratto di solidarietà difensivo.

Le parti hanno quindi convenuto che la scelta dei lavoratori da porre in mobilità, verrà effettuata sulla base dell'unico criterio della manifesta non opposizione al licenziamento.

In deroga a quanto previsto nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità, si conviene che gli esuberanti saranno identificabili, con il solo criterio sopra indicato, nelle seguenti unità locali:



- 3 esuberanti nella sede di Cogliate, come specificato in apertura della procedura di mobilità;
- 6 esuberanti in totale, da identificare nei 5 punti vendita nei punti vendita di Roma, con le qualifiche e mansioni indicate nell'apertura della procedura;
- 23 esuberanti rimanenti, potranno essere individuati in tutti i punti vendita presenti sul territorio nazionale, purché si tratti di personale avente le medesime qualifiche e mansioni dichiarate in esubero nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità

Trattandosi di esuberanti identificabili sulla base del solo criterio della non opposizione al licenziamento, l'azienda intende, in questo modo, limitare per quanto possibile l'impatto negativo della riduzione di personale sui lavoratori, consentendo l'uscita e la ricollocazione a quanti si rendono disponibili a tale soluzione, qualunque sia la sede di lavoro di appartenenza, facendosi carico delle necessarie misure di adeguamento per quanto riguarda l'organizzazione della rete di vendita.

Le parti concordano inoltre che il termine di cui all'art. 8, comma 4 della legge 236/93, sia differito al 30 giugno 2015.

Ai lavoratori posti in mobilità, che accetteranno il licenziamento, con sottoscrizione di apposito verbale di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto ai sensi dell'art. 411 c.p.c., l'azienda riconoscerà una somma, a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale.

Le parti, nel sottoscrivere il presente verbale di accordo, si danno atto di aver esperito con esito positivo, la procedura ex art. 4 della Legge 223/91.

L'Azienda



Le OO.SS.

